

COMMISSIONE I

**AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI**

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3536)	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3
Balestracci Nello, <i>Relatore</i>	3
Votazione nominale:	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,10.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Alinovi, Angelini Piero, Angius, Camber e Ingrao sono sostituiti rispettivamente dai deputati Colombini, Cirino Pomicino, Nicolini, Spini e Bordon.

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (3536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ».

Comunico ai colleghi che la XI Commissione lavoro ha espresso parere favorevole e la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che all'articolo 2, comma 1, le parole "si provvede" siano sostituite dalle seguenti: "il ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti" ».

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Considerata la vasta attesa suscitata dal provvedimento, il relatore si rimette alla relazione che accompagna il disegno di legge e ne raccomanda la tempestiva approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:

a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;

b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario

per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;

c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;

d) personale accasermato con obbligo di alloggiare in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Il relatore e l'onorevole Pacetti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

1. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della

mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), si provvede ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni.

2. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 1, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonché delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa.

Il relatore e l'onorevole Pacetti hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: Nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 1, con le seguenti: Nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 1.

2. 1.

Il relatore ha, altresì, presentato il seguente emendamento, in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: si provvede, con le seguenti: il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti.

2. 2.

Pongo in votazione l'emendamento Balestracci e Pacetti 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri, del corpo della Guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che si trovi nelle condizioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1. I relativi provvedimenti sono adottati dai ministri interessati, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa.

2. È data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 » (3536):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alberini, Balestracci, Barbera, Barbieri, Bordon, Cappiello, Chiriano, Ciaffi, Ciocci Carlo Alberto, Cirino Pomicino, Colombini, Ferrara, Forleo, Frasson, Labriola, Mastrantuono, Mazzuconi, Nicolini, Pacetti, Riggio, Soddu, Spini, Strumendo, Zampieri.

Si è astenuto:

Tassi.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 4 aprile 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO